



Decisione n. 1687 del 27 giugno 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 3 giugno 2019, in relazione all'istanza di correzione della decisione n. 1540 del 15 aprile 2019, concernente il ricorso n. 1774, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

Nel corso della seduta del 18 marzo 2019, questo Collegio ha assunto la decisione n. 1540, pubblicata il successivo 15 aprile 2019, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal Ricorrente, dichiarando l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente medesimo la somma di 2.007,70 euro, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della decisione stessa sino al soddisfo. Ciò in quanto il *“risarcimento va quantificato in misura pari a € 3.009,48 euro, da cui va detratto il valore attuale delle azioni non interessate dalla prescrizione (1.045,00 euro, corrispondente a n. 220 azioni valorizzate in base all'ultimo prezzo utile sull'HI-MTF di 4,75 euro), per un importo finale di 1.964,48 euro che, rivalutato trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio, si*

attesta a 2.007,70 euro. Sulla detta somma rivalutata spettano altresì gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo”.

Con nota del 14 maggio 2019, l’Intermediario ha trasmesso istanza di correzione ex art. 17 del Regolamento ACF, sul presupposto che la decisione sopra richiamata sarebbe affetta da errore materiale e di calcolo, “*in quanto nell’ammontare non sono stati considerati i dividendi anno per anno riconosciuti al cliente, calcolati in € 207,46, da detrarre dall’ammontare calcolato dall’Ill.mo Collegio”*, allegando a supporto documentazione attestativa dei dividendi percepiti dal Ricorrente nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017.

DIRITTO

In merito a tale istanza si osserva quanto segue.

L’estratto dei dividendi percepiti dal Ricorrente nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017 è stato depositato dall’Intermediario, per la prima volta, con l’istanza di correzione oggi in esame. In pendenza d’istruttoria, infatti, non consta che l’Intermediario abbia svolto deduzioni con riferimento all’avvenuto accredito di dividendi in favore del Ricorrente, né depositato agli atti del fascicolo documentazione utile in tal senso.

Ciò essendo, la quantificazione del danno così come delineata nella decisione n. 1540 risulta coerente con le evidenze documentali in quel momento disponibili, mentre l’istanza di correzione oggi in esame si fonda su documenti nuovi, non noti al Collegio al momento della decisione; documenti, questi ultimi, che l’Intermediario ben avrebbe potuto produrre in pendenza dell’istruttoria procedimentale.

Ciò porta a ritenere non accoglibile l’istanza di correzione di che trattasi, in quanto fondata su documentazione non versata in atti in sede di composizione del fascicolo istruttorio.

PQM

Il Collegio ritiene non accoglibile l’istanza di correzione. Conseguentemente, dalla data di ricezione della presente decisione decorre un nuovo termine di trenta

giorni per l'adempimento da parte dell'Intermediario della decisione n. 1540,
pubblicata in data 15 aprile 2019.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi